

**Comune di VINOVO**  
**Provincia di TORINO**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 22/11/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02/07/2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/02/ 2016

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

## INDICE

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco
- Articolo 4 - Diritti degli animali

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 5 - Tutela Animali
- Articolo 6 - Animali liberi
- Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 8 - Detenzione di animali
- Articolo 9 - Divieti generali
- Articolo 10 - Abbandono di animali
- Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 13 - Avvelenamento di animali
- Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, segnali
- Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi
- Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

### **TITOLO III - CANI**

- Articolo 18 - Definizione
- Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
- Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Articolo 28 - Documenti da portare al seguito

#### **TITOLO IV - GATTI**

Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 33 - Alimentazione dei gatti

Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 35 - Sterilizzazione

Articolo 36 - Cantieri

Articolo 37 - Custodia gatti randagi

#### **TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

Articolo 38 - Fauna selvatica

Articolo 39 - Fauna esotica

#### **TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**

Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 42 - Sanzioni

Articolo 43 - Vigilanza

Articolo 44 - Riferimenti normativi

Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 46 - Norme transitorie

Glossario dei termini usati nel regolamento

---

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

### **Articolo 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Vinovo, di seguito solo Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo

e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8. Il Comune in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli

animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

### **Articolo 3 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Articolo 4 - Diritti degli animali**

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 5 - Tutela Animali**

1. Il Comune tramite la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo la Polizia Municipale opera in collaborazione con le autorità sanitarie. Per la

realizzazione dei propri programmi l'Amministrazione potrà avvalersi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Torino, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino, con le Istituzioni Provinciali e Regionali.

### **Articolo 6 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

### **Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

### **Articolo 8 - Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale

e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, anche tramite i volontari dell'ENPA e/o altre associazioni animalistiche, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

#### **Articolo 9 - Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti

condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera conforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9. Chiunque a livello imprenditoriale intenda intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ha l'obbligo di assicurare adeguate condizioni di igiene nonché l'obbligo di garantire l'integrità

psico-fisica agli animali ivi utilizzati. La cessione a qualsiasi titolo deve essere accompagnata da un documento nel quale si attesta che colui che riceve l'animale si impegna a mantenerlo nel rispetto delle norme del presente regolamento. L'attestazione dovrà essere messa a disposizione degli organi di vigilanza se richiesta.

10. E' vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di

locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. La cattura e custodia temporanea è ammessa dal privato cittadino su autorizzazione verbale degli organi di vigilanza al fine di facilitare il recupero dell'animale dal personale all'uopo incaricato dal Comune.

18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

19. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati del Comune contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

20. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

21. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

22. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

23. E' vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati

alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno confiscati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile incaricato.

24. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 10 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

#### **Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **Articolo 13 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. [È altresì vietata la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce]. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti

all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

[4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo.

5. Al termine delle operazioni di cui al comma 4, il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali disinfestati.

6. il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 2, da immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

7. Il Sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonché a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte].

[Articolo così modificato dalla Deliberazione CC n° 48 del 02/07/2012]

#### **Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere**

#### **antiattraversamento, cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone possono essere installati anche appositi segnali di pericolo per l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

#### **Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

#### **Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto

il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali

venduti. Il trattamento e la conservazione dei dati personali dell'acquirente dovranno conformarsi alle disposizioni di cui la D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

13. La vendita di animali a minori di anni 18 e superiori a 14 è ammessa previo assenso scritto dell'esercente la patria potestà.

14. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

## **Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

**da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto a nulla osta igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'ASL - servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto titolo autorizzativo rilasciato dal Comune, per la disciplina delle concessioni di aree alle attività dello spettacolo viaggiante, circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

3. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali manifestazioni è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate e segnalate dal Servizio Veterinario dalla ASL.

4. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro provinciale del volontariato) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

5. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

### **TITOLO III - CANI**

#### **Articolo 18 - Definizione**

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

#### **Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere (si consigliano tre uscite al giorno). Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore a quella minima (8 metri quadrati per ogni capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza) richiesta dalla L.R. n° 34/1993, art. 1. Il recinto dovrà essere almeno parzialmente dotato di copertura, di pavimentazione in materiale lavabile antisdruciuolo, essere ripulito quotidianamente dalle deiezioni dell'animale. Nel recinto deve essere sempre disponibile apposito ricovero (cuccia) e ciotola con acqua. Il ricovero deve essere dimensionato alla taglia del cane, al fine di garantire adeguato confort e riparo dalle intemperie, deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

#### **Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma .

2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1.5-2 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. *La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale.* E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. Il Sindaco con ordinanza motivata può vietare nei giardini pubblici ai cani in caso di sicurezza e igiene pubblica.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio comunale, ne

rispondono i proprietari e/o detentori.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani**

“Si definisce:

a) “Area di sgambatura per cani”: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) “Proprietario/Conduuttore”: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

1. Le aree di sgambatura per cani sono aree costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

2. E’ onere e obbligo del Comune provvedere periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

3. I fruitori dell’area sono tenuti a rispettare i seguenti oneri e obblighi:

- a) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
- b) E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.
- c) I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- d) Se all'interno dell'area si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- e) I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- f) L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
- g) In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
- h) È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

- i) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- j) E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
- k) Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

4. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali. L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

5. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia. Il personale del servizio veterinario della competente ASL potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

6. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs n.267/2000. Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

7. La violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.”

(articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 febbraio 2016)

### **Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi e la rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola, il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

### **Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.).

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idonea attrezzatura (sacchetti di plastica, guanti in lattice, paletta, ecc...), per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

### **Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune per essere condotti presso il Canile incaricato della custodia, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero. La cattura e custodia temporanea è ammessa dal privato cittadino su autorizzazione verbale degli organi di vigilanza al fine di facilitare il recupero

dell'animale dal personale all'uopo incaricato dal Comune.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza. Il Comune provvederà al recupero delle spese nel rispetto della normativa vigente.

4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile incaricato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio il Comune.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile incaricato, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7. Il Comune, al fine del contenimento della

popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

#### **Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento ben visibile e leggibile dall'esterno.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

4. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno

due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 28 - Documenti da portare al seguito e obblighi dei proprietari e/o detentori.**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip, a pena della sanzione di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle GG.EE.VV. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, il trasgressore dovrà esibire all'organo accertatore, entro venti (20) giorni dalla data scritta sul verbale per detta esibizione, il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura.

4. Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati o non identificati.

5. In caso di tatuaggio illeggibile, il proprietario deve provvedere alla identificazione del cane mediante microchip.

6. I proprietari o detentori di cani devono segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL, entro e non oltre 15 giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

7. Il proprietario o detentore deve denunciare alla Polizia Municipale, entro e non oltre 3( tre ) giorni, lo smarrimento del cane.

8. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 3 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

### **TITOLO IV - GATTI**

#### **Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune.

#### **Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. Qualora il personale dell'Area Tecnico-Manutentiva Servizio Ambiente ed Ecologia riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Responsabile, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve

essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali nonché apposti segnali informativi della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dal personale dell'Area Tecnica Manutentiva Servizio Ambiente e Ecologia che potrà avvalersi del personale dell'ENPA ovvero di personale di associazioni animalistiche ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti.

#### **Articolo 33 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione del Comune da rilasciarsi dall'Area Tecnica Manutentiva Servizio Ambiente e Ecologia, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

3. Il proprietario e/o detentore che lascia vagare il gatto per le pubbliche vie o spazi ad uso pubblico deve dotare l'animale di un collare con una targhetta che possa ricondurre facilmente all'identificazione da parte degli organi di vigilanza della proprietà e/o detentore in caso di necessità. Di eventuali danni a cose o a terzi ne risponderanno i proprietari e/o detentori.

4. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 35 - Sterilizzazione**

1. Il Comune concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata dall'Ufficio dell'ENPA sezione di Vinovo e da associazioni animaliste incaricate dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

#### **Articolo 36 - Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per

detti animali.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

4. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Articolo 37 - Custodia gatti randagi**

1. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali,; per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune predisponde, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

### **TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

#### **Articolo 38 - Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed

internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. Il Comune favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli

uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvergono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

10. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

### **Articolo 39 - Fauna esotica**

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti dall'articolo 2 della Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

5. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 3 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

6. Le violazioni alla disposizione di cui al

comma 4 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

## **TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**

### **Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

3. Le violazioni alla disposizione di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

### **Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici**

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali per cui si dovrà provvedere ad assicurare quanto segue:

2.1. i volatili detenuti in gabbia, non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori di acqua e cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, puliti e con adeguato alimento specie-specifico, con intrattenimenti adeguati alla specie nonché con almeno tre posatoi. Anche le gabbie dovranno essere pulite.

2.2. Dimensioni delle gabbie. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime delle stesse nei parametri di seguito:

2.2.1 per **uno** e fino a **due** esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di 5 volte, ed un lato 3 volte, rispetto la misura dell'apertura alare del volatile più grande.

2.2.2 per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2.3. Per quanto riguarda le specie sociali di volatili, essi dovranno essere tenuti possibilmente in coppia nel rispetto della categoria etologica.

2.4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi di viaggi a seguito del proprietario o trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

2.5. E' fatto divieto di tenere volatili legati al trespolo mediante catenella e/o corda.

2.6. E' fatto divieto di esporre volatili esotici a fiere e bancarelle di strada.

2.7. E' fatto obbligo posizionare su almeno la metà della gabbia e/o della voliera tenuta all'aperto una tettoia, anche per esposizioni di poche ore.

2.8. E' vietato tenere all'aperto durante la brutta stagione specie tropicali e sub-tropicali o migratrici senza adeguata copertura ed area protetta.

2.9. E' fatto divieto di esporre in vetrine di negozi i volatili esotici, come anche all'esterno dei negozi su marciapiedi e bordure di strade.

2.10. E' fatto divieto di tagliare le penne ai volatili per impedirne il volo con unica eccezione per interventi medico-veterinari allo scopo di curare una o più penne lesionate.

2.11. Per i volatili detenuti in voliera da riproduzione: le medesime devono presentare almeno una parte coperta e protetta su tre lati per i rigori invernali, devono avere misure che permettano regolare volo, con un'attenzione particolare per specie come i cacatuidi che necessitano di amplissimo spazio per ogni coppia e nidi ad almeno 3 uscite onde evitare aggressioni del maschio tipiche di queste specie detenute allo stato captivo.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 42 - Sanzioni-Disposizioni generali**

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti speciali, ovvero non

specificatamente indicate negli articoli del presente regolamento, saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la messa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

3. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p.p. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

4. Per le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, si osserveranno le procedure dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2003.

5. Le violazioni alle disposizioni delle ordinanze ministeriali – contingibili ed urgenti concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani – sono punite con la sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 100,00, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre leggi, regolamenti speciali o dal presente regolamento.

6. Qualora alla violazione di norme del regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni,

il responsabile ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, qualora lo stesso non provveda direttamente nei termini previsti dal verbale di contestazione. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. Il Sindaco ha facoltà di richiedere lo svolgimento di attività che perseguano il fine indicato dall'art. 1, anche se in sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e sanzione.

#### **Articolo 43 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile dell'ENPA, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia, gli Agenti della forza pubblica e quanti obbligati per legge.

#### **Articolo 44 - Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione sulla potestà regolamentare degli enti locali, di cui ai seguenti atti normativi:

- L. 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845 "Integrazione al regolamento di polizia

veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura";

- L. 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto", integrato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 "Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto";
- L. 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
- L. 23 agosto 1993, n. 349 recante "Norme in materia di attività cinotecnica";
- D.M. 28 gennaio 1994 "Definizione di «imprenditore agricolo», ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: «Norme in materia di attività cinotecnica»";
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie

bovina e suina”;

- Ordinanza Ministeriale 21 dicembre 2001 e 24 dicembre 2002 recanti “Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici”;
- Ordinanza Ministeriale 9 settembre 2003 e 27 agosto 2004 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani”;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275 “Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526”;
- L. 20 luglio 2004, n. 189 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- L.R. 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione”;
- L.R. 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- L.R. 19 luglio 2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)”;
- L.R. 18 febbraio 2010, n. 6 “Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali”;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- Disposizioni contenute nel Cod. Pen., Libro II, Titolo IX-bis e art. 727 Cod. Pen.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative,

sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

#### **Articolo 45 - Abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, così come disposto dall'art. 3 della L. 18/06/2009, n. 69 (norma di principio generale):
  - Le disposizioni contenute nel Titolo V – Mantenimento Protezione e Tutela degli Animali del regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 59 del 30 settembre 1997 e s.m.i.;
  - La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e il comma 5 dell'art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 59 del 30 settembre 1997 e s.m.i.;
  - Gli artt. 44, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento Comunale di Igiene approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 22 giugno 1978 e s.m.i..

#### **Articolo 46 - Norme Finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18 luglio 2000 e s.m.i..

---

## GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

**Vivere in stato di cattività:** vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

**Caratteristiche etologiche:** caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

**Ecosistema:** ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

**Specie aviarie:** volatili.

**Animali omeotermi:** animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

**Fauna autoctona:** animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

**Deiezioni:** escrementi.

**Gatto libero:** gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

**Colonia felina:** gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

**Habitat di colonia felina:** territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

**Gattara/gattaro:** persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

**Fauna autoctona:** animali nativi originali del luogo.

**Fauna alloctona:** animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

**Stabulazione:** luogo di stazionamento di animali.

**Malattie zoonosiche:** malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

**Sinantropi:** animali che vivono a contatto con l'uomo.

**Malattie infestive:** malattie provocate da parassiti.

**Ectoparassiti:** parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.